

ch'essa sull'Accordo di revisione del Concordato, sugli articoli 7 ed 8 della Costituzione, ma anche sul fatto che le Confessioni religiose possono essere considerate tra le «formazioni sociali», di cui parla l'art. 2 della Costituzione. Per il relatore il concetto di «materia ecclesiastica», oggetto delle relazioni fra Regioni e Confessioni religiose, è di carattere «trasversale», in quanto tocca ambiti più ampi della «materia concordataria». Essa va affrontata con quel metodo della bilateralità, che, usato a livello statale, può e deve esserlo anche a livello regionale. Tale metodo può concretizzarsi in diversi procedimenti che portano a varie tipologie di legislazione regionale direttamente o indirettamente ecclesiastica. Nella legge regionale lombarda sugli oratori del 2001 — circa la quale il volume offre un'appendice di documenti (cfr. pp. 105-120) — coesistono queste «diverse forme di procedimento legislativo regionale in materie direttamente o indirettamente ecclesiastiche» (p. 49). Dopo aver toccato la questione della discriminazione di trattamento nei riguardi di Confessioni che hanno o meno sottoscritto un'intesa con lo Stato, il relatore evidenzia i possibili pericoli di frammentazione e diversificazione eccessiva fra Regioni, fra Confessioni e all'interno dello Stato, che possono derivare dal proliferare di intese regionali non coordinate. L'auspicio finale del relatore riguarda l'inserimento negli Statuti regionali di norme circa

la procedura di formazione del diritto ecclesiastico regionale e sulle modalità di rapporto delle Regioni con le Confessioni religiose.

Nella parte conclusiva il volume riporta gli interventi sulle due relazioni da parte di politici, ecclesiastici ed esperti di diritto, intervenuti all'incontro. Le conclusioni del seminario sono state tratta da Mons. Attilio Nicora, oggi cardinale, il quale ha messo in guardia da alcuni possibili «debolezze» soggiacenti al rapporto Regioni-Confessioni ed ha fatto cenno al ruolo della Conferenza Episcopale italiana sotto questo profilo.

Questo seminario di studio — per usare un'espressione plastica dello stesso Mons. Nicora — ha permesso di scoprire «un masso sotto il quale c'è una vita complessa e magmatica» (p. 82). Due anni dopo il seminario tenuto a Milano, si può confermare che il rapporto fra Regioni e Confessioni religiose acquisisce un'importanza ed anche una complessità sempre maggiori, per cui sarà bene continuare a dedicargli attenzione e studio.

*Antonio Filipazzi*

Ciro TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Studia Antoniana, n. 48, Antonianum, Roma, 2004, p. 249.

La presente monografia costituisce il frutto del lavoro di dottorato in diritto canonico dell'A., conclu-

tema del rapporto tra Regioni e Confessioni religiose nel nuovo ordinamento costituzionale (cfr. pp. 25-34. In appendice si trova il nuovo testo del Titolo V della Parte II della Costituzione italiana, a seguito dell'approvazione delle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 2: cfr. pp. 85-92). Il docente ha illustrato il nuovo assetto delle competenze di Stato e Regioni, soffermandosi in particolare sulla riserva all'esclusiva legislazione dello Stato dei rapporti tra la Repubblica e le Confessioni religiose. Per comprendere tale norma, il relatore distingue tra i «rapporti di garanzia o di libertà» (cioè quelli «ordinati a garantire e proteggere la libertà intesa come indipendenza della Chiesa cattolica o come autonomia delle altre Confessioni» (p. 28) e i «rapporti di collaborazione/partecipazione fra istituzioni pubbliche e Chiesa cattolica o altre Confessioni religiose» (che «corrispondono ad un rapporto che la Chiesa o le singole Confessioni, nella loro indipendenza o autonomia, intendono recare o che viene loro richiesto o consentito di recare dalle istituzioni pubbliche al perseguimento delle finalità costituzionali e delle altre finalità di pubblico interesse» (pp. 30-31). Per quanto riguarda il primo tipo di rapporti, «l'intervento regionale non può riguardare altro che aspetti organizzativi ed operativi, di attuazione di una disciplina sostanziale di tali rapporti necessariamente unitaria sul piano nazionale»

(p. 29). Invece, l'altro tipo «resta vincolato nel suo fondamento, nei suoi principi di metodo, per i profili religiosi alla legislazione costituzionale e statale specifica in sede nazionale, ma poi può essere disciplinato secondo la rispettiva competenza statale o regionale per materia» (p. 31). Il prof. Pastori conclude la sua relazione, riferendosi ad ambiti e modalità (in particolare l'intesa o l'accordo) della disciplina di regionale su materie oggetto di rapporti di collaborazione fra le Regioni stesse e le Confessioni religiose.

Nella seconda relazione del seminario, il prof. Giacomo Garancini, dell'Università Statale di Milano, si è soffermato sui «modelli di rapporto Regione e Confessioni religiose a partire dalle esperienze attuate e alla luce della nuova normativa (cfr. pp. 37-52). Egli analizza anzitutto la questione della legittimazione delle Regioni ad emanare provvedimenti legislativi o amministrativi in «materia ecclesiastica», che, alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984 e del nuovo Titolo V della Costituzione, si può considerare come autonoma e non delegata dallo Stato. Ad esso è data competenza sulla «materia generale relativa allo *status* della (o di) Confessione religiosa (garanzia dei diritti di libertà, separazione, autonomia), mentre sarà la Regione ad avere competenza in relazione al *modus* o ai vari *modi* di attività» (p. 43). Quanto alla legittimazione della controparte religiosa, si fonda an-

sosi nel 2003 presso il Pontificio Ateneo Antonianum, sotto la direzione del Prof. David Maria Jaeger. In precedenza egli aveva conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli.

La struttura del testo, così come tutta la sua stesura, si raccomanda per chiarezza e linearità. Dopo un'introduzione in cui viene spiegato l'ordine dell'indagine, questa si snoda in tre capitoli. Nel primo, «Evoluzione storico-giuridica», si offrono le premesse sulle circoscrizioni personali prima del Codice del 1983, sulla funzione dei laici nella Chiesa e sulla posizione dei laici nelle prelature personali, prendendo in considerazione il Concilio Vaticano II, la normativa post-conciliare e l'iter di formazione del successivo Codice latino. Il secondo capitolo, dal titolo «Il dibattito della dottrina in relazione alla disciplina codiciale», costituisce il centro della ricerca. In effetti, alla luce della questione sul rapporto di giurisdizione tra il Prelato di una prelatura personale e i fedeli laici, si affrontano i problemi ermeneutici relativi ai canoni 294 e 296, specialmente sul perché il primo non menziona i laici tra coloro che compongono le prelature personali, e sul senso della «cooperazione organica» di cui al secondo di quei canoni. Vi è anche il tentativo di delineare meglio la convenzione prevista dal canone 296, e si studia la posizione giuridica dei fedeli laici in altri ambiti ecclesiali. Infine, il libro si chiude con il capitolo III circa «L'espe-

rienza giuridica della prima prelatura personale», esaminando dunque il diritto particolare che regge la Prelatura dell'Opus Dei.

Nella conclusione si trova ben sintetizzato il percorso intellettuale dell'intero studio. Anzitutto, si precisa la natura delle prelature personali, evidenziando la piena legittimità di un concorso di giurisdizione sugli stessi fedeli laici che integrano il popolo della prelatura, e la diversità intercorrente tra la giurisdizione diocesana e quella prelatizia d'indole personale. È proprio ciò che consente di comprendere perché i laici appartengono ad una prelatura personale (essi sono i destinatari dell'opera pastorale), e perché siano illegittime le interpretazioni strette dei canoni 294 e 296. Per quanto riguarda il tema centrale della sua ricerca, e cioè la partecipazione di alcuni fedeli laici alle prelature mediante la modalità delle convenzioni previste dal can. 296, Tammaro conclude così la sua esposizione: «l'atto di adesione dei laici alle prelature personali, come atto contrattuale libero, e tipicamente "laicale", esprime e concretizza, appunto, questo ruolo attivo dei laici nella Chiesa, che tanti benefici ha già arrecato e ancora in futuro arrecherà al bene delle anime» (p. 245).

L'A. è consapevole di affrontare un argomento che è stato già ampiamente esaminato in dottrina (cfr. p. 8). Oltre agli aspetti che egli cerca di approfondire, ritengo che la lettura di quest'opera confermi proprio l'utilità dell'approccio tipico delle tesi dottorali. In effetti, si

offre uno *status quaestionis* molto ben elaborato, in cui si evita il mero accumulo di materiale, sapendo invece scegliere quello che è davvero più rappresentativo delle posizioni circa ogni argomento. Si evita così uno dei rischi più caratteristici delle tesi, quello di esporre senza ordine né discernimento, e perciò in modo piuttosto pesante e ripetitivo, il contenuto delle opinioni degli autori consultati. D'altra parte, Tammaro ha saputo assumere la sfida di prendere posizione dinanzi ad ogni questione, rifuggendo da ogni eclettismo di comodo.

Inoltre, ed in ciò sta a mio avviso il principale merito di questa ricerca, l'A. è in sintonia con quel realismo epistemologico che è costitutivo della vera scienza giuridica. Benché l'analisi si soffermi spesso sui testi, soprattutto su quelli codiciali, lo sguardo va alla stessa realtà, e pertanto anche al contesto della legge che aiuta a comprendere tale realtà. In questo modo si evita l'insidia del letteralismo, ossia di quell'atteggiamento ermeneutico in cui sembra che elementi testuali come la mera assenza di una parola o un cambiamento redazionale d'indole puntuale possano determinare il mutamento dell'essenza stessa di un istituto giuridico.

Essendo perfettamente d'accordo con la tesi di fondo dell'A., ci sono ovviamente aspetti secondari del suo scritto su cui avrei dei dubbi. Mi limito ad uno. A pp. 116 s. si legge: «La giurisdizione del Prelato, infatti, non si pone in antitesi con quella del Ve-

scovo diocesano, bensì al suo servizio; le specifiche attività pastorali nei confronti dei fedeli laici realizzate dalle prelatore personali hanno lo scopo di completare e perfezionare, in ambiti specifici, l'ordinaria cura delle anime, allorché questa venga attuata in maniera inadeguata o insufficiente dalle strutture diocesane; esse non hanno un obiettivo separato ed indipendente; il loro fine è esclusivamente quello di contribuire alla realizzazione dei fini propri delle Chiese particolari». La sostanza di queste affermazioni mi pare ineccepibile. Tuttavia, non mi convince l'idea secondo cui, per giustificare l'esistenza di prelatore personali o realtà pastorali simili, occorrerebbe presupporre l'inadeguatezza o l'insufficienza delle strutture diocesane. Ritengo che la ricchezza della vita ecclesiale superi sempre qualsiasi struttura organizzativa, per cui le strutture complementari (e anche le realtà associative) possano esserci anche nella più perfetta ed efficace organizzazione diocesana.

In conclusione, si può certo affermare in questo caso in modo veritiero quanto a volte si dice come formula di mera cortesia: si tratta di un primo libro che fa ben sperare nel futuro dell'A. nella ricerca canonistica.

Carlos J. Errázuriz M.

Carmela VENTRELLA MANCINI, *L'elemento intenzionale nella teoria ca-*